

I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

Rassegna giuridico fiscale in
ambito sportivo

I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

- AGGIORNAMENTI PRATICI -

CONTATTO

@ info@fiscocsen.it

☎ 392-6062182

🌐 www.fiscocsen.it

Roma



NORMATIVA

📖 A cura della redazione
#fiscocsen

📖 Coordinamento nazionale:
Dott. Francesco De Nardo -
Avv. Paolo Rendina - Dott.ssa
Katia Arrighi

OBIETTIVO

Informazione in ambito giuridico fiscale con circolari pratiche su temi di aggiornamento quotidiano.

LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DA PARTE DEI CENTRI PER
L'IMPIEGO DEL CD "REDDITO DI CITTADINANZA" : la circolare ANPAL n. 3
del 18 novembre 2019

Articolo a cura

- Dott.ssa Katia Arrighi

Coordinatrice nazionale Fiscocsen



LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DA PARTE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DEL CD "REDDITO DI CITTADINANZA" : la circolare Anpal n. 3 del 18 novembre 2019

Articolo a cura

Dott.ssa Katia Arrighi Coordinatrice Nazionale Fiscocsen

Non di rado ci è stato sottoposto negli ultimi mesi il quesito riguardante la possibilità per i percettori del cd " *reddito di cittadinanza* " di potere percepire i compensi sportivi derivanti dall'articolo 67 lettera m) del Tuir.

Sul punto sono sorte numerose contestazioni anche in relazione alle differenti risposte in merito che i vari Centri per l'impiego hanno dato nel corso dei mesi in più luoghi d'Italia. I Centri dell'Impiego stessi hanno avuto difficoltà applicative relativamente alla applicazione concreta di come potere attuare la parte di normativa in loro interesse relativamente al Reddito di cittadinanza.

E' stata finalmente pubblicata la circolare n. 3 dell'Anpal il 18 novembre u.s. che fornisce le "Prime istruzioni operative per l'attuazione da parte dei centri per l'impiego delle disposizioni di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26" ovvero sugli obblighi di lavoro per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

All'interno della circolare è ricordato ciò che è già stato ampiamente indicato nel decreto istitutivo: "*Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 4/2019, l'erogazione del reddito di cittadinanza (RdC) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni,... nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale*".

Sono esclusi dall'obbligo di inserimento in un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale i componenti del nucleo familiare che si trovino nelle seguenti condizioni: a) non siano maggiorenni; b) siano occupati; c) frequentino un regolare corso di studi, sul cui punto va precisato che in tale concetto possono essere inclusi: a) l'iscrizione e regolare frequenza ad una scuola secondaria superiore di secondo grado (licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d'arte, Istituti magistrali); b) l'iscrizione e regolare frequenza ad un corso di istruzione e formazione professionale o istruzione e formazione tecnica superiore (IeFP, IFTS); c) l'iscrizione ad un corso istruzione terziaria (laurea, ITS). d) l'iscrizione ad un corso di specializzazione o di dottorato.

Sono inoltre escluse dai medesimi obblighi le seguenti categorie di persone: a) i beneficiari della pensione di cittadinanza; b) i titolari di pensione diretta; c) le persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico; d) le persone con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e accertata dalle competenti commissioni mediche. A tal proposito giova precisare che la definizione contenuta nell'articolo 1 della legge n. 68/1999, include (a prescindere dall'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato) le seguenti categorie di persone: i. le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (aventi diritto all'assegno ordinario di invalidità, ossia gli assicurati all'INAIL la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo); ii. le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall' INAIL; iii. le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; iv. le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle 5 annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 4/2019, possono altresì essere esonerati dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale, connessi alla fruizione del RdC le seguenti categorie di persone: a) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE (si veda la tabella di cui all'allegato 3 DPCM n. 159/2013); b) i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavano un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986); c) coloro che frequentano corsi di formazione; d) ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d. l. n. 4/2019. A tal proposito, si fa comunque presente che ai

fini ISEE l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 contempla la possibilità che facciano parte del medesimo nucleo familiare soggetti con residenza anagrafica diversa: a) i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, fatti salvi i seguenti casi: i. sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione consensuale; ii. quando, nel corso del giudizio di separazione, la diversa residenza sia disposta con provvedimento temporaneo ed urgente del giudice, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione (articolo 708 del Codice di procedura civile); iii. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; iv. quando sia stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei casi previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni; v. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. È quindi possibile che, a fronte di un medesimo nucleo familiare richiedente, i membri del nucleo abbiano centri per l'impiego di riferimento differenti. decreto legislativo n. 281/1997.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 4/2019 le persone tenute a sottoscrivere il patto per il lavoro devono innanzitutto collaborare alla definizione dello stesso. Esse devono inoltre accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel patto per il lavoro e, in particolare: a) ferma restando la futura attivazione del "sistema per la fruizione continua dei servizi di accompagnamento" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.M. 108/2019, registrarsi sull'apposita piattaforma digitale per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro (<https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/>) e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro; b) svolgere attività di ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; c) accettare di essere avviato alle attività individuate nel patto per il lavoro; d) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; e) accettare almeno una di tre offerte di lavoro definite congrue, ovvero, in caso di rinnovo del beneficio, la prima offerta di lavoro congrua. 6 Sanzioni per i beneficiari del RdC tenuti alla stipula

Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), del decreto legge n. 4/2019 (nonché dell'articolo 7, comma 5, lettera e) del medesimo decreto), è disposta la decadenza dal RdC nel caso il beneficiario tenuto alla stipula del patto per il lavoro non accetti almeno una di tre offerte di lavoro congrue segnalate dal servizio per l'impiego ovvero, in caso di rinnovo del RdC ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile.

Il posto di lavoro offerto non è di norma nelle disponibilità del centro per l'impiego, e la valutazione ultima circa l'assunzione è in capo al datore di lavoro; pertanto per offerta di lavoro è da intendersi l'offerta di una candidatura per una posizione vacante segnalata da un datore di lavoro o un intermediario autorizzato. Il rifiuto di una offerta di lavoro va pertanto inteso come rifiuto a candidarsi ad una posizione di lavoro vacante. Nell'ipotesi in cui il posto di lavoro offerto sia nella disponibilità del servizio per il lavoro (centro per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015), il rifiuto di sottoscrivere un contratto di lavoro congruo da parte del beneficiario di RdC costituisce causa di decadenza del beneficio

In relazione alla congruità dell'offerta di lavoro, il comma 9 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019 prevede che la congruità vada definita "ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015, come integrato al comma 9". Al riguardo si ricorda che, in attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015, è stato emanato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 aprile 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2018. Tale decreto va quindi integrato con le disposizioni specifiche previste, per questa particolare platea, dall'articolo 4, comma 9. Dal combinato disposto delle due norme si evince che, per i beneficiari di RdC, all'offerta di lavoro si applicano le seguenti regole. L'offerta di lavoro, contenente le suddette informazioni, è congrua se rispetta i seguenti principi: 1) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; 2) distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; 3) durata della disoccupazione; 4) retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 4/2019, la valutazione circa la congruità dell'offerta va fatta in relazione al periodo di fruizione del beneficio ed al numero di offerte rifiutate. a) Per i primi 12 mesi, l'offerta di lavoro è congrua nei seguenti casi: - nel caso di prima offerta, se la sede di lavoro è collocata entro 100 km di distanza dalla residenza o comunque risulta raggiungibile entro il limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi pubblici; - nel caso di seconda offerta, se la sede di lavoro è collocata entro 250 km di distanza dalla residenza; - la terza offerta lavoro è congrua, dal punto di vista della distanza della sede di lavoro, indipendentemente da ove sia collocata sul territorio italiano. b) Decorso i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, l'offerta di lavoro è congrua se: - in caso di prima o di seconda offerta, se la sede di lavoro è collocata entro 250 km di distanza dalla residenza; - in caso di terza offerta, indipendentemente da ove sia collocata sul territorio italiano. c) In caso di rinnovo del beneficio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge n. 4/2019, è congrua la prima e unica offerta su tutto il territorio italiano.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.M. n. 42/2018, l'offerta di lavoro è congrua quando si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.

Va da se quindi che non possa essere considerata offerta congrua di lavoro una offerta rientrante nel novero dei cd redditi diversi ex articolo 67 lettera m) Tuir mentre può esserlo una offerta a tempo determinato o indeterminato, ovvero somministrazione proveniente da un soggetto giuridico ravvisabile in una associazione sportiva o in una società sportiva .

Con riferimento ai beneficiari del RdC che siano anche percettori di NASpl, va specificato che le due prestazioni seguono regole in parte diverse. Alla prestazione di NASpl, infatti si applica il regime di sanzioni previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015. Dal punto di vista delle procedure informatizzate si procederà pertanto a distinguere il rifiuto di una offerta di lavoro ritenuta congrua ai fini del RdC da quella ritenuta congrua ai fini della NASpl.

L'offerta di lavoro ritenuta congrua ai fini del RdC potrebbe infatti non essere congrua ai fini della NASpl e viceversa, in funzione di due aspetti: a) da una parte l'aspetto della distanza del luogo di lavoro, posto che ai fini della NASpl valgono le regole più restrittive delineate dal decreto ministeriale n. 42/2018 (distanza di non più di 50 chilometri dal domicilio ed un tempo di percorrenza non superiore a 80 minuti fino a dodici mesi di disoccupazione; distanza non superiore ad 80 chilometri dal domicilio e tempo di percorrenza non superiore a 100 minuti per coloro che hanno superato i 12 mesi di disoccupazione; in entrambi i casi, qualora non siano disponibili mezzi pubblici, le distanze vanno ridotte del 30%); b) dall'altra parte l'aspetto della retribuzione, che per i lavoratori in NASpl deve essere superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente; va ricordato a tal proposito che la prestazione di NASpl è ridotta del 3% ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione (articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 22/2015); pertanto può accadere che tale limite possa essere inferiore a quello previsto per il RdC.

Comporta, inoltre, la decadenza dal RdC il rifiuto di aderire ai progetti di utilità collettiva a titolarità del comune di residenza in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. In tal caso il rifiuto di aderire deve risultare da atto scritto. Questo aspetto è particolarmente interessante nel punto in cui sui territori si sviluppano progetti di utilità collettiva in settori che rientrano a tutti gli effetti nel cd terzo settore.

Cosa è un "progetto di utilità collettiva"?

In economia l'utilità è la misura della felicità o soddisfazione individuale. Un bene è dunque utile se considerato idoneo a soddisfare una domanda e i progetti di utilità collettiva soddisfano le domande della collettività di riferimento.

Come è noto il "reddito di Cittadinanza" è una misura introdotta dal d.l. n. 4/2019 come sostegno economico per famiglie in difficoltà con il quale si mira a contrastare povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale. Si tratta di un'integrazione al reddito associata a un percorso di reinserimento lavorativo e sociale e per potervi accedere è necessario essere in possesso di un ISEE aggiornato inferiore a 9360,00 euro annui.

L'ISEE è uno strumento che consente all'amministrazione di misurare la situazione economica complessiva di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, il cui valore non corrisponde al reddito percepito.

A partire dal 2014 tra le poste che concorrono alla determinazione dell'ISEE sono state introdotte anche le somme fiscalmente esenti, tra le quali rientrano anche i compensi sportivi e quindi se un soggetto volesse chiedere il Reddito di Cittadinanza è tenuto a dichiarare la percezione di tali importi che faranno cumulo con i redditi o con le indennità NAPS e CIGS.



Il presente scritto è frutto del pensiero personale dell'autore e non può essere riprodotto né totalmente né parzialmente senza il parere positivo espresso da parte degli autori.